



ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO DEI CAVALIERI DEL LAVORO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

(Approvato dall'Assemblea del 19 febbraio 2011)

TITOLO I DENOMINAZIONE, FINALITA' E PATROCINIO

Art. 1

(Denominazione)

1. E' istituita l'Associazione *Alumni* del Collegio Universitario "Lamaro - Pozzani" con sede in Roma presso gli uffici della Federazione dei Cavalieri del Lavoro.
2. L'Associazione si articola per Gruppi Territoriali in coordinamento nazionale, coordinamento garantito dal Consiglio Direttivo.

Art. 2

(Finalità)

1. Le finalità dell'Associazione sono la promozione di attività sociali e culturali dirette al consolidamento del vincolo associativo tra gli *Alumni* del Collegio Universitario "Lamaro Pozzani" e il sostegno alle attività della Federazione dei Cavalieri del Lavoro dirette a contribuire alla formazione culturale dei giovani, in reciproca collaborazione con il Collegio Universitario.
2. In particolare l'Associazione - in ragione del vincolo di appartenenza ideale con il Collegio - collabora con la Federazione per il miglior inserimento nelle realtà produttive degli *Alumni* del Collegio Universitario.

Art. 3

(Patrocinio)

1. L'Associazione è sotto il patrocinio della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro.
2. Per le attività segretariali l'Associazione si può avvalere di personale della Federazione.

TITOLO II SOCI E GRUPPI

Capo I

I soci

Art. 4

(Categorie di Soci)

1. I soci sono ripartiti in tre categorie: ordinari, aggregati e onorari.

Art. 5

(Soci ordinari)

1. Sono soci ordinari coloro che hanno conseguito il diploma di laurea per aver compiuto il proprio corso di studi universitari quali Alunni del Collegio Universitario "Lamaro - Pozzani" e propongono domanda di iscrizione.
2. Possono altresì essere ammessi tra i soci ordinari, previa apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, coloro che hanno compiuto la gran parte del proprio corso di studi universitari quali Alunni del Collegio Universitario "Lamaro Pozzani" e propongono domanda di iscrizione.



ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO DEI CAVALIERI DEL LAVORO

Art. 6

(Soci aggregati)

1. Sono soci aggregati coloro che sono stati insigniti del premio "Alfiere del Lavoro" dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e propongono domanda di iscrizione.

2. L'ammissione quale socio aggregato è comunque subordinata alla libera determinazione del Consiglio Direttivo.

Art. 7

(Soci Onorari)

1. Sono soci onorari personalità particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione, nonché coloro che, per interessi professionali o culturali, desiderano far parte dell'Associazione.

2. La nomina a soci onorari per le sunnominate personalità è competenza dell'Assemblea dei soci.

3. Sono soci onorari di diritto il Presidente in carica della Federazione ed il Direttore del Collegio Universitario "Lamaro – Pozzani".

Capo II I Gruppi Territoriali

Art. 8

(Gruppi Territoriali)

1. I soci ordinari e aggregati, previa iscrizione all'Associazione, possono riunirsi in Gruppi a carattere territoriale almeno regionale.

2. I Gruppi Territoriali perseguono nel proprio ambito le finalità associative e sono organo di collegamento tra l'Associazione e i soci.

Art. 9

(Costituzione)

1. L'iniziativa per la costituzione di un Gruppo può essere assunta da un numero minimo di 20 soci ordinari, che svolga un'attività continuativa nel territorio di riferimento. Il Gruppo Territoriale elegge due Coordinatori che rappresentano il Gruppo nel Consiglio Direttivo dell'Associazione. I soci aggregati partecipano alle attività del Gruppo Territoriale di riferimento, senza diritto di voto.

2. Il Gruppo si intende validamente costituito a far tempo dalla notifica dell'iniziativa al Consiglio Direttivo a cura dei coordinatori, che comunicheranno altresì il nome, il cognome e la residenza dei soci ordinari fondatori del Gruppo.

Art. 10

(Organizzazione e funzionamento)

1. Ciascun Gruppo determina autonomamente la propria struttura e la propria organizzazione, anche attraverso l'adozione di uno statuto.

2. Le delibere dei gruppi territoriali che hanno conseguenze di immagine rilevanti sull'Associazione vengono comunicate al Consiglio Direttivo.

3. L'utilizzo da parte dei gruppi del logo o della denominazione dell'Associazione in manifestazioni pubbliche è approvato dal Consiglio Direttivo.



**ASSOCIAZIONE LAUREATI
DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO DEI CAVALIERI DEL LAVORO**

**TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

*Art. 11
(Organi e durata)*

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente e il vice Presidente;
 - il Tesoriere.
2. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale.

**Capo I
L'Assemblea dei soci**

*Art. 12
(Composizione e funzionamento)*

1. L'assemblea si tiene annualmente nella data e nella sede decisa dal Consiglio Direttivo, dietro convocazione con congruo preavviso effettuabile con mezzi telematici ivi incluso l'avviso sul sito web dell'Associazione, secondo un criterio di rotazione tra le sedi indicate dai Gruppi Territoriali che si sono resi disponibili all'organizzazione della medesima.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; mancando le persone suddette, l'Assemblea stessa nomina il proprio Presidente, scegliendolo preferibilmente fra i membri del Consiglio direttivo se presenti. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte da persona designata dal Presidente, col consenso dell'Assemblea.

3. Ai lavori dell'Assemblea partecipano, con diritto di voto, i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale stabilita per l'anno precedente; altresì partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati ed i soci onorari.

4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, della maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione con la presenza, di persona o per delega, di qualsiasi numero di soci.

5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati, salvo diversa disposizione statutaria. Ogni socio può essere portatore di un massimo di quattro deleghe, che dovranno essere rilasciate per iscritto e consegnate al Segretario, in uno con fotocopia di documento di identità del delegante, all'avvio dei lavori dell'assemblea.

6. L'Assemblea è sovrana nella regolazione dei propri lavori, anche attraverso l'adozione di un Regolamento.

7. Le elezioni alle cariche sociali, salva diversa decisione dell'Assemblea, avvengono a scrutinio segreto.

8. Dopo il terzo scrutinio inefficace è sufficiente la maggioranza relativa.

*Art. 13
(Funzioni)*

1. Compito dell'Assemblea dei soci è:
 - a. l'elezione del Presidente e del Tesoriere;
 - b. la proposta e l'approvazione di iniziative atte a promuovere le finalità dell'Associazione;
 - c. l'approvazione dei bilanci annuali preventivo e consuntivo;
 - d. l'approvazione della relazione riguardante l'attività dell'Associazione;



ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO DEI CAVALIERI DEL LAVORO

Capo II Il Consiglio Direttivo

Art. 14 (Composizione)

1. Il consiglio Direttivo è formato:
 - dal Presidente e dal vice Presidente;
 - dai Coordinatori dei Gruppi Territoriali che risultino regolarmente costituiti almeno trenta giorni prima la data di convocazione dell'Assemblea.
2. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Tesoriere.
3. E' facoltà del Consiglio Direttivo consentire la partecipazione alle proprie riunioni, senza diritto di voto, di uno o più rappresentanti dei soci aggregati, come stabilito dal Consiglio medesimo all'apertura di ogni anno sociale.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in assenza di quest'ultimo, dal Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o prolungata assenza.

Art. 15 (Funzioni)

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera su ogni questione non riservata all'Assemblea.
2. In particolare è compito del Consiglio Direttivo:
 - a. convocare l'Assemblea dei soci;
 - b. predisporre un programma annuale di attività;
 - c. realizzare tutte le proposte dei soci fatte proprie dall'Assemblea e volte a concretizzare le finalità dell'associazione;
 - d. amministrare il patrimonio sociale e sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci i bilanci consuntivo e preventivo;
 - e. determinare l'importo della quota sociale annuale a carico dei soci ordinari e dei soci aggregati che siano stati ammessi nell'Associazione;
 - f. compilare una relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 16 (Funzionamento)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con congruo preavviso, ogni volta che egli lo ritiene opportuno ovvero a richiesta di un terzo dei componenti.
2. L'organo è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
3. Le deliberazioni che riguardano persone avvengono a scrutinio segreto.
4. Salvo quanto disposto dai commi precedenti, il Consiglio Direttivo fissa a maggioranza le ulteriori regole per il proprio funzionamento, anche attraverso l'adozione di un Regolamento.
5. Per il migliore svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, senza onere alcuno per l'Associazione, del supporto e della collaborazione di insigni personalità della pubblica amministrazione, dell'impresa, delle professioni, della cultura e della ricerca scientifica, riunite in un *Advisory Board*, particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione, che condividano ed intendano impegnarsi per il perseguimento delle finalità associative.



ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO DEI CAVALIERI DEL LAVORO

Capo III Il Presidente

Art. 17 (Elezioni e funzioni)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, socio ordinario indicato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva allo svolgimento dell'Assemblea.
3. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può affidare incarichi a singoli soci per la progettazione e/o l'esecuzione di iniziative specifiche.

Capo IV Il Tesoriere

Art. 18 (Funzioni)

1. Il Tesoriere provvede alla gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Associazione in conformità con le delibere e le istruzioni del Consiglio Direttivo.
2. In particolare il Tesoriere:
 - a) acquisisce i versamenti delle quote associative annuali da parte dei soci;
 - b) dà corso alle spese approvate dal Consiglio Direttivo e, su mandato del Presidente, alle altre spese ritenute necessarie e urgenti, anche in mancanza di previa approvazione del Consiglio Direttivo. Le predette spese sono comunque sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
 - c) sovrintende all'esecuzione delle operazioni finanziarie e patrimoniali concernenti l'Associazione;
 - c) cura l'annuale predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

TITOLO IV II PATRIMONIO

Art. 19 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali e da ogni altro versamento dei soci. L'Associazione può ricevere, amministrare e usare beni provenienti da donazioni, legati o da proprie attività. L'Associazione non può distribuire in alcun modo utili od avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali sotto alcuna forma durante la propria vita, né può procedere a ripartizioni patrimoniali in modo difforme da quello di cui al successivo art. 21 al momento della cessazione volontaria.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 (Modifiche statutarie)

1. Ogni modifica al presente Statuto deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con maggioranza qualificata di due terzi dei soci presenti.
2. A tali limitati fini, sono considerati presenti in Assemblea e votanti i soci che prendono parte alla votazione per corrispondenza.



**ASSOCIAZIONE LAUREATI
DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO DEI CAVALIERI DEL LAVORO**

Art. 21
(*Scioglimento*)

1. Nel caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione andrà alla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, con destinazione alle esigenze del Collegio.